

(N. 1180)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BENEDETTI** Luigi, **LAZZARO**, **CASO**, **PAZZAGLI** e **MOTT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1950

Disciplina dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti in odontotecnica.

ONOREVOLI SENATORI. — Tra le arti ausiliarie, l'odontotecnica ha assunto in questi ultimi tempi un rilievo di particolare importanza agli effetti non solo tecnici, ma altresì sociali. I progressi compiutisi in tale settore della tecnica infatti, rendono oramai l'esercizio dell'odontotecnica non più un'arte empirica, una forma di artigianato come era considerata prima, ma esigono che essa si adegui alle nuove esigenze ed ai risultati di progredite innovazioni adeguate, del resto, agli sviluppi che l'odontoiatria stessa ha avuto.

D'altro lato si prospetta sempre più viva l'esigenza di disciplinare e di circoscrivere l'attività degli odontotecnici entro limiti ben definiti, in modo che, mentre essi possono ottenere il giusto riconoscimento della tutela della loro attività, siano altresì specificate le loro funzioni, nel senso che si provveda contemporaneamente alla necessaria istruzione di coloro che si dedicano o che vogliono dedicarsi a tale attività ed a vietare che essi possano comunque evadere dagli accennati limiti, invadendo la zona di competenza dei medici

chirurghi e, specialmente, degli specializzati in odontoiatria.

Si tratta, come è evidente, di un problema che interessa direttamente non solo una vasta categoria di persone, ma interessa altresì i medici chirurghi dentisti, i quali hanno negli odontotecnici i necessari collaboratori; interessa aziende e laboratori di protesi dentaria.

L'esigenza di una siffatta disciplina, in realtà, si è prospettata da tempo. Già con legge 23 giugno 1927, n. 1264, si fissavano talune norme per l'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie, e, tra queste, degli odontotecnici; il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, rifacendosi alla citata legge, non solo parlava della istituzione di apposite scuole per praticare le suddette arti, ma fissava le norme per la concessione di una speciale licenza per l'esercizio della odontotecnica.

Le due citate disposizioni legislative, tuttavia, almeno per quanto concerne gli odontotecnici, non hanno mai trovato applicazione e non sono state mai istituite le proposte scuole.

Il difetto essenziale di quelle disposizioni consisteva soprattutto nel fatto che esse volevano disciplinare in un coacervo inorganico disparate attività ausiliarie sanitarie (infermieri, ottici, odontotecnici ed altre) creando, in tal modo, una evidente confusione e rendendo difficile l'applicazione di norme che non possono valere uniformemente per tutte le anzidette attività.

Il problema, quindi, si ripresenta in maniera più urgente, ma anche più evidente di quanto non si presentasse nel 1927.

Innanzitutto perchè, come è stato già accennato, l'odontotecnica ha compiuto progressi che non si possono ignorare; in secondo luogo perchè l'esperienza negativa dei citati provvedimenti induce a rivedere i termini con i quali esso fu prospettato 23 anni or sono; e, in primo luogo, induce a considerare l'odontotecnica separatamente dalle altre attività ausiliarie sanitarie.

Il progetto di legge, che si propone alla vostra attenzione, presuppone dunque le citate considerazioni; e si avvale, pertanto, della duplice esperienza compiuta, quella legislativa e quella dei fatti.

L'opera del legislatore, comunque sia, segue talvolta i fatti, ne coglie gli aspetti salienti ed interviene per disciplinare il corso. Non è mai tardi per intervenire in tal senso. Ma non bisogna, peraltro, che quei fatti diventino di tale entità, che occorran poi misure repressive e dolorose.

È necessario dunque, istituire una disciplina giuridica dell'esercizio degli odontotecnici in primo luogo con norme positive che prevedano l'istituzione di apposite scuole e di un diploma abilitante al suddetto esercizio (articolo 1) e l'obbligo, per gli interessati, di assumere soltanto personale diplomato o munito di certificato di abilitazione (articolo 2, comma 1); e con una norma positiva (articolo 2, comma 2) che vieta l'assunzione di personale non diplomato, sia pure a titolo di apprendista, a meno che non si tratti di persona abilitata all'accennato esercizio.

Per quanto riguarda l'istituzione di apposite scuole, il presente disegno di legge non può dare che indicazioni di massima, in vista della prossima riforma generale della scuola.

Comunque tre punti essenziali sono precisati (articolo 3):

innanzitutto che si acceda a tali scuole con un titolo di studio d'Istituto medio il quale garantisca un grado di istruzione sufficiente per assolvere con dignità l'odontotecnica e consenta di potere seguire l'insegnamento successivo senza difficoltà;

in secondo luogo, che la durata del corso sia di quattro anni, appena sufficienti per apprendere i principi dell'odontotecnica considerata nei suoi aspetti bensì prevalentemente strumentali ed applicativi, ma non disgiunta, peraltro, da cognizioni, sia pure elementari, teoriche;

in terzo luogo, che i programmi di tali scuole devono essere formulati con la collaborazione di elementi qualificati, in modo che essi non risultino inadeguati alle esigenze cui mirano.

Pertanto è prevista una Commissione della quale, oltre a far parte un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione, partecipino un membro designato dall'Alto commissario della sanità, uno dal Ministro del lavoro (in considerazione anche dei fini sociali dell'odontotecnica) e due membri specialisti in odontoiatria, la cui designazione non può essere fatta che dall'organo legale di tutela della classe medica, quale è l'Ordine dei medici.

Ma la disciplina giuridica dell'esercizio dell'odontotecnica non può prescindere da precise disposizioni che ne configurino il profilo. E così, mentre si sono fissate le competenze specifiche della odontotecnica, in ordine anche ai suoi rapporti con i sanitari specializzati (articolo 5) è prevista la costituzione di un registro, nel quale gli odontotecnici sono obbligati ad iscriversi per poter svolgere la loro attività (articolo 4). L'istituzione di tale registro ha una duplice importanza: mentre infatti, conferisce agli odontotecnici dignità professionale, permette di controllare la validità del loro esercizio all'incirca come avviene per gli albi professionali. Ne consegue che, ove si venga meno al disposto dei precisi due commi dell'articolo 5, che precisano le attribuzioni dell'odontotecnico, si incorre nella sospensione temporanea o, in caso di recidiva, nella cancellazione del registro (articolo 6).

Alla disciplina del registro si provvede mediante autogoverno della categoria, sotto il controllo, in ogni provincia, del medico provinciale.

Questo per il futuro. C'era naturalmente da provvedere alla sistemazione degli attuali esercenti la odontotecnica. Non si poteva, nè per ragioni morali e neppure per ragioni sociali, trascurare tale aspetto del problema, giacchè occorrerà del tempo prima che si possano avere tanti odontotecnici diplomati quanti ne occorrono alla vita dei laboratori e dei gabinetti.

Pertanto nelle norme transitorie (articolo 1) si stabilisce che coloro i quali attualmente esercitano l'odontotecnica possono sottoporsi ad una prova di abilitazione, purchè abbiano 5 anni di esercizio. Tale prova, da eseguirsi presso commissioni provinciali, se superata, permetterà di ottenere, un certificato di abilitazione, valevole a tutti gli effetti, quanto il diploma di cui ai precedenti articoli del disegno di legge. Si è dovuto, tuttavia, porre un termine alla regolarizzazione delle accennate situazioni; e pertanto si è fissato in un anno, dall'epoca dell'entrata in vigore della proposta di legge, il limite massimo di esistenza delle accennate commissioni provinciali (articolo 2, norme transitorie) e, di conseguenza, entro tale tempo coloro che non si fossero giovati del provvedimento resterebbero definitivamente esclusi dall'esercizio della odontotecnica.

\* \* \*

Non bastava, peraltro, disciplinare l'attività degli odontotecnici, senza occuparsi della non meno numerosa e non meno importante categoria degli ausiliari minori dell'odonto-

tecnica e cioè di coloro che in qualità di operai, lavoratori e simili, compiono funzioni necessarie, esecutive, d'ordine dei laboratori di odontotecnica o annessi ai gabinetti dentistici.

Soltanto un malinteso criterio empirico potrebbe far ritenere che codeste attività, per quanto necessarie e senza grandi responsabilità, non debbano ricevere un minimo di disciplina legale e possano svolgersi senza una garanzia sufficiente. Chi vive la vita dei laboratori odontotecnici sa, per dura esperienza, come per la mancanza di una tale disciplina, oggi si sia costretti ad avvalersi dell'opera di operai inqualificati e spesso del tutto privi di ogni pratica dell'arte.

Il presente disegno di legge non mira a creare, anche in tali categorie, delle scuole; ma mira a dare un minimo di garanzia perchè cotesti ausiliari della odontotecnica siano in condizioni di assolvere alle loro funzioni. Si è, pertanto, prevista la istituzione di una particolare licenza al riguardo, da rilasciare a coloro che, muniti di licenza elementare e con almeno due anni di apprendistato in un laboratorio odontotecnico, risultino idonei alle prove di esame sostenute innanzi ad una speciale commissione provinciale, la cui composizione è chiaramente indicata (articolo 7).

Con la disciplina di tale categoria, che integra quella dianzi esaminata per gli odontotecnici, e con la prescrizione di apposite sanzioni per i trasgressori delle norme riguardanti questa categoria e quella degli odontotecnici (articolo 8) si ha piena fiducia di dare a tutto il settore dell'odontotecnica una regolamentazione sufficiente per tutelare, insieme gli esercenti l'arte, coloro che di essa si avvalgono e, quel che più conta, il pubblico dei pazienti che deve essere dal legislatore difeso nei suoi superiori interessi sanitari e sociali.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'esercizio della odontotecnica è subordinato al possesso di un particolare diploma rilasciato da apposite scuole.

Coloro che non sono in possesso di tale diploma non possono esercitare l'odontotecnica, nè per conto proprio nè per conto di altri; fatta eccezione per coloro che siano muniti del certificato di abilitazione di cui alle norme transitorie della presente legge.

## Art. 2.

È fatto obbligo ai dirigenti di aziende e di laboratori odontotecnici in cui si effettuano lavorazioni odontotecniche, nonché ai medici dentisti, di assumere quali odontotecnici soltanto persone munite del suddetto diploma o del certificato di abilitazione accennato.

È fatto, peraltro, divieto di assumere, sia pure in qualità di apprendisti odontotecnici, persone che non siano in possesso del titolo richiesto.

Possono essere assunti come apprendisti solo coloro che aspirano ad esercitare un'attività ausiliaria inferiore (operai, lavoratori e simili).

Le aziende ed i laboratori di odontotecnica possono essere diretti soltanto da odontotecnici in possesso del titolo richiesto.

## Art. 3.

Sono istituiti presso le scuole tecnico-professionali, nel quadro delle istituzioni scolastiche vigenti, corsi di odontotecnica della durata di quattro anni.

A tali corsi possono iscriversi coloro che abbiano superata la terza media inferiore o posseggano un titolo di studio equivalente.

I programmi degli anzidetti corsi saranno elaborati da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta

da un membro designato dall'Alto commissariato della sanità, da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione, da un membro designato dal Ministro del lavoro e da due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, fra coloro che siano specialisti in odontoiatria.

Il diploma rilasciato, dopo l'esperimento degli esami finali, avrà il valore legale di un titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica.

## Art. 4.

È istituito in ogni provincia un registro degli odontotecnici tenuto dal medico provinciale, con la collaborazione di due odontotecnici nominati dagli esercenti della provincia.

## Art. 5.

Gli odontotecnici iscritti sull'apposito registro di cui all'articolo precedente sono autorizzati ad esercitare direttamente aziende e laboratori di odontotecnica, per la costruzione di protesi dentarie su indicazioni fornite dagli esercenti legali l'odontoiatria e su modelli ricavati da impronte fornite da questi.

È vietato agli odontotecnici di esercitare qualsiasi genere di manovra nella bocca di persone sane od ammalate anche se in presenza o in concorso di un medico.

## Art. 6.

I trasgressori della presente norma, oltre ad essere applicate le sanzioni di legge che regolano l'esercizio della medicina, possono essere sospesi dalla iscrizione sul registro per un periodo determinato; se recidivi potranno incorrere nella cancellazione a tempo indeterminato.

## Art. 7.

Possono esercitare il mestiere di ausiliari odontotecnici (lavoranti, operai e simili) soltanto coloro che siano muniti di apposita licenza.

La licenza di ausiliario odontotecnico è rilasciata da una commissione provinciale nominata dal Prefetto e composta da tre membri rispettivamente designati dal locale Ordine dei medici, dal locale Albo degli odontotecnici e dal medico provinciale che la presiede.

Possono presentarsi a sostenere gli esami per ottenere l'anzidetta licenza coloro che, muniti di diploma di ammissione alle scuole medie, possono documentare di aver esercitato per almeno due anni l'apprendistato in un laboratorio odontotecnico o presso un medico dentista.

Le commissioni provinciali suddette si riuniranno, come necessario, non più di una volta all'anno.

#### Art. 8.

A carico dei dirigenti di aziende e di laboratori, in cui si esercita l'odontotecnica, e dei medici dentisti che trasgrediscano alle norme fissate negli articoli 2 e 7, primo comma della presente legge, possono essere adottate, da parte dell'autorità provinciale, sanzioni pecuniarie o che importano, in caso di recidiva, la sospensione dell'esercizio.

#### Art. 9.

Le spese per il funzionamento delle scuole previste dalla presente legge saranno coperte dalle tasse di iscrizione, di frequenza, di laboratori e di esami e dalle altre entrate delle scuole medesime.

### NORME TRANSITORIE.

#### Art. 10.

È istituita, in ogni provincia della Repubblica, una commissione allo scopo di sottoporre ad esame chi esercita attualmente l'odontotecnica e di rilasciare, ove l'esame risulti soddisfacente, un certificato di abilitazione all'esercizio della odontotecnica. Tale commissione, nominata dal Prefetto della provincia, sarà composta del medico provinciale che la presiede e di due membri designati dal locale ordine dei medici, uno dei quali almeno specialista in odontoiatria.

L'esame consisterà in una serie di prove pratiche e di una prova orale con riferimento ai programmi redatti dalla commissione di cui all'articolo 3 della presente legge.

Possono chiedere di sostenere gli esami solo coloro i quali possono attestare di esercitare da almeno quattro anni l'odontotecnica.

#### Art. 11.

I titoli rilasciati per l'esercizio della odontotecnica ai sensi del regio decreto 31 maggio 1938, n. 1334, sono validi per l'iscrizione al registro odontotecnico.

#### Art. 12.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, le commissioni di cui all'articolo 10 delle presenti norme transitorie cesseranno dalle loro funzioni.